

INTRODUZIONE

CARI SOCI, CARI LETTORI,

„buona situazione congiunturale“, „forte sviluppo del mercato del lavoro“, „i consumi raggiungono il livello più alto degli ultimi tre anni“, „DIW stima una crescita pari al 3,4 per cento“; questi sono alcuni dei titoli che descrivono l'attuale sviluppo e atmosfera legati all'economia tedesca.

L'ISTAT ha rilevato nei primi sette mesi del 2010 un aumento della produzione industriale italiana del 5,4 % rispetto allo stesso arco di tempo dello scorso anno. L'industria meccanica italiana registra una crescita del 18,6 % e quella della produzione di prodotti elettronici del 9,8%.

Prima della pausa estiva è stato approvato in Italia il cosiddetto „Conto energia III“. Questo prevede una riduzione dei contributi di produzione, ma assicura anche una certa pianificabilità per gli anni a venire. In questo modo gli investimenti nel mercato italiano delle energie rinnovabili rimangono interessanti.

Con questi segnali positivi dall'Italia e dalla Germania è iniziata la seconda metà dell'anno economico 2010, il quale sarà caratterizzato da un intenso scambio tra i due paesi. Le informazioni contenute in questa edizione della Newsletter, come ad es. la direttiva comunitaria programmata per il mese di ottobre al fine di contrastare i ritardi nei pagamenti nei rapporti economici, Vi incoraggeranno sicuramente a rafforzare le Vostre relazioni con la Germania. Secondo questa direttiva le pubbliche amministrazioni non potranno più accordare termini di pagamento maggiori ai 60 giorni. Ciò comporterà una notevole riduzione dei lunghi tempi per il pagamento solitamente legati ai contratti pubblici.

Heinz Georg Krolovitsch, Responsabile Network „Norme & Tributi“

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO ARBITRALE

Il 07.09.2010 il Consiglio di amministrazione della Camera di Commercio Italo-Germanica ha designato il Sig. Dr. Hendrik Vater, CFO, DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. quale nuovo membro sostituto del consiglio arbitrale secondo il Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Italo-Germanica. Il Sig. Dr. Vater assume questa carica in sostituzione del Sig. Luca V. Rossi (LBBW), che volontariamente ha lasciato questa carica.

Visitando il sito www.deinternational.it potete trovare la versione aggiornata del Regolamento arbitrale e il Regolamento di mediazione, comprensivi delle clausole pronte per essere inserite nei Vostri contratti.

DEInternational ATTUALITÀ

26.10.2010: BUSINESS COACHING:

L'ATTIVITÀ ISPETTIVA ED ACCERTATIVA DEL FISCO A CARICO DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI

15:00 - 19:00, Treviso - Villa Canossa, Via alle Cave 21, 31032 Casale sul Sile

Relazioneranno due esperti in materia fiscale: il Prof. Avv. Loris Tosi sulle diverse fasi del procedimento di accertamento e l'Avv. Antonio Tomassini dello Studio Legale DLA Piper, studio partner del Network "Norme & Tributi", sugli aspetti sanzionatori e sulle contestazioni più frequenti. Seguiranno esperienze concrete da parte di un rappresentante di un'azienda multinazionale.

Inviti su www.deinternational.it.

	DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO	
ITALIA:	Nuova direttiva sui ritardi nei pagamenti – termine massimo di 60 giorni per la Pubblica Amministrazione	Pag. 4
GERMANIA:	Vendita con spedizione e luogo di consegna II.....	Pag. 4
	DIRITTO TRIBUTARIO	
ITALIA:	Novità in merito alle sanzioni sul Transfer Price	Pag. 5
GERMANIA:	Imposizione fiscale dei pensionati adesso anche all'estero	Pag. 5
	DIRITTO FALLIMENTARE	
ITALIA:	Esenzione dai reati di bancarotta semplice e fraudolenta.....	Pag. 6
GERMANIA:	La BGH rinforza i pagamenti per addebito.....	Pag. 6
	DIRITTO DEL LAVORO	
ITALIA:	L'estensione extra-territoriale dell'obbligo di <i>repêchage</i>	Pag. 7
GERMANIA:	Schemi di retribuzione ai non iscritti non sono assoggettati alla cogestione del consiglio di fabbrica	Pag. 7
	DIRITTO SOCIETARIO	
ITALIA:	Trasferimento di quote sociali di SRL: l'intervento del notaio è imprescindibile?	Pag. 8
	PERSONALE DISTACCATO- PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI	
ITALIA:	I chiarimenti dell'INPS in merito al regime di sicurezza sociale applicabile	Pag. 8
	DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ED ARBITRATO	
ITALIA:	Competenza giurisdizionale – Clausola di proroga.....	Pag. 9
GERMANIA:	Competenza internazionale sulle vendite per corrispondenza aventi carattere transfrontaliero	Pag. 9
	APPALTI	
ITALIA:	Comunicazioni di esclusione a mezzo fax	Pag. 10
	DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
ITALIA:	Il legal privilege nel diritto italiano.....	Pag. 10
	PRIVACY	
ITALIA:	Garante della Privacy: al via le ispezioni e i controlli per il secondo semestre 2010	Pag. 11
	DIRITTO AMBIENTALE	
ITALIA:	Elettrosmog tra tutela della salute e garanzie processuali	Pag. 11
	DIRITTO FARMACEUTICO, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI	
GERMANIA:	Prova scientifica – Il BGH si mantiene conforme alla direttiva CE sui cosmetici	Pag. 12
	IVA E DAZI	
ITALIA:	Reverse-charge anche in caso di rappresentante fiscale.....	Pag. 13
GERMANIA:	Fornitori di servizi fieristici – modifica programmata per il 2011.....	Pag. 13

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE	
ITALIA: Riforma del codice della proprietà industriale	Pag. 14
GERMANIA: Marchi registrati a nome di un agente e rilevanza di un disclaimer	Pag. 14
CORPORATE GOVERNANCE	
ITALIA: I tre modelli di gestione e controllo delle spa in Italia	Pag. 15
GERMANIA: Kodex tedesco per la Corporate Governance – Qualifica dei componenti del consiglio di sorveglianza	Pag. 15
DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA	
ITALIA: Responsabilità datoriale per infortuni sul lavoro: novità giurisprudenziali.....	Pag. 16
DIRITTO BANCARIO	
ITALIA: Nuova disciplina degli intermediari finanziari.....	Pag. 16
DIRITTO EDILIZIO ED IMMOBILIARE	
ITALIA: La “SCIA”: La nuova procedura sostituisce la vecchia DIA.....	Pag. 17
GERMANIA: Della disapprovazione della verificabilità mancante	Pag. 17

PAGINA

3

ITALIA: NUOVA DIRETTIVA SUI RITARDI NEI PAGAMENTI – TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel mese ottobre 2010 il Parlamento europeo dovrebbe votare un progetto di direttiva in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali che sostituirà la direttiva 2000/35/CE attualmente in vigore. Tra le altre cose, la nuova direttiva dovrebbe prevedere il divieto per pubbliche Amministrazioni di convenire termini di pagamento superiori a 60 giorni, mentre, in caso di assenza di accordo specifico, varrebbe il termine generale di 30 giorni. Gli Stati membri dovrebbero aver facoltà di elevare a 60 giorni il suddetto termine generale per i debiti del servizio sanitario nazionale. La misura degli interessi moratori sarebbe inoltre elevata all'8% al di sopra del tasso di riferimento della BCE. Il problema dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni è particolarmente significativo in Italia, laddove si registrano – già solo nel settore degli appalti pubblici – tempi di pagamento che oscillano tra 93 e 664 giorni, mentre si calcola che le imprese vantino crediti nei confronti delle stazioni appaltanti per un ammontare complessivo di circa 37 miliardi di euro (il 2,5% del PIL).



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA
4

GERMANIA: VENDITA CON SPEDIZIONE E LUOGO DI CONSEGNA II

A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 25.02.2010 (C-381/08), anche la Corte di Cassazione tedesca ha statuito con sentenza del 23.06.2010 che in caso di vendita transnazionale con spedizione, in mancanza di uno specifico accordo delle parti in ordine al luogo di esecuzione, ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett. b primo trattino del Regolamento (CE) n. 44/2001 va fatto riferimento al luogo ove l'acquirente ha effettivamente la possibilità di disporre della merce.

In tale modo la Corte di Cassazione tedesca ha chiarito tale questione, a lungo dibattuta.

In sintesi, in caso di vendita internazionale di beni mobili, in linea di principio sono competenti per territorio i tribunali ove ha sede l'acquirente. Diverso è il caso, qualora le parti abbiano invece concluso un valido accordo sulla competenza di diverso giudice o su un diverso luogo di consegna.

Va poi fatta particolare attenzione nel caso di accordi sul luogo di consegna, dal momento che secondo la Corte di Cassazione il semplice richiamo agli INCOTERMS potrebbe non essere considerato accordo sul luogo di esecuzione, bensì unicamente sulla ripartizione dei costi.



Rechtsanwalt e Avvocato
Alessandro Honert, Bologna
Avvocato e Rechtsanwältin
Paola della Campa, Milano
www.derra.eu

ITALIA: NOVITÀ IN MERITO ALLE SANZIONI SUL TRANSFER PRICE

In materia di sanzioni sul transfer price viene introdotto il nuovo comma 2-ter all'art. 1 del D.Lgs. 471/1997, in base al quale in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza di credito, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

La documentazione ritenuta idonea dovrà essere individuata con uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento dovrà darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini che saranno indicati nel provvedimento stesso (art. 26).



Dott. Dirk Prato
dirk.prato@hager-partners.it

HAGER & PARTNERS

Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

5**GERMANIA: IMPOSIZIONE FISCALE DEI PENSIONATI ADESSO ANCHE ALL'ESTERO**

A partire dall'anno 2005 l'imposizione fiscale che interessa le assicurazioni sociali obbligatorie in Germania ha subito, di fondo, una modifica. Il nocciolo essenziale del nuovo regolamento consiste nel passaggio progressivo all'imposizione posticipata. L'imposizione posticipata significa che i contributi pensionistici versati nell'assicurazione sociale obbligatoria e le assicurazioni loro equipollenti nonché quelle professionali, sono deducibili nella fase in cui vengono versati. Solo nel momento in cui i soggetti passivi di imposta vanno in pensione le pensioni vengono tassate pienamente.

Per il periodo fino al 2040 verrà gradualmente fissato per ciascun anno di entrata in pensione del suo titolare (principio Kohorte), una certa quota percentuale d'imposizione sulla pensione. A partire dal 2040 le pensioni verranno sottoposte pienamente ad imposta.

Adesso anche il titolare di una pensione che riscuote quest'ultima per es. sull'isola di Maiorca è chiamato a presentarsi alle casse degli uffici delle imposte: i redditi provenienti da fondi e cassa pensione, nonché da assicurazioni dirette sono passivi d'imposta nella misura in cui i contributi erano precedentemente esenti d'imposta sul territorio nazionale, anche se il titolare della pensione vive all'estero.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de

Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista
Consulente di diritto tributario internazionale
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: ESENZIONE DAI REATI DI BANCAROTTA SEMPLICE E FRAUDOLENTA

La legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, entrata in vigore il giorno successivo, ha introdotto esenzioni dai reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiuti nell'esecuzione di concordati preventivi ex art. 160, di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis e di piani di risanamento di cui all'art. 67, III comma della legge fallimentare.

Il legislatore ha introdotto con l'art. 217-bis una sorta di esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e semplice a chi opera per salvare la società. I destinatari di tale beneficio sarebbero soprattutto gli imprenditori che ottengono un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione o un piano di ristrutturazione. Di conseguenza, tutte le operazioni effettuate dai soggetti coinvolti non possono essere più considerate come fatti di bancarotta.

Dal punto di vista pratico, la norma in questione permette ad esempio all'imprenditore di ottenere più facilmente un credito da un istituto bancario, in quanto quest'ultimo non corre più il rischio di essere accusato di concorso di bancarotta quando stanziava un credito alle imprese in difficoltà.



**Pirola
Pennuto
Zei
& Associati**
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Avvocato e Rechtsanwältin Dr. Cora Steinringer
cora.steinringer@studiopirola.com
www.pirolapennutozei.it

PAGINA

6

GERMANIA: LA BGH RINFORZA I PAGAMENTI PER ADDEBITO

Durante una crisi diventa vitale garantire i propri crediti. Un mezzo efficace è il mandato d'incasso nell'ambito di pagamenti mediante addebito. Con ciò il creditore ha sotto controllo il momento del pagamento.

Nel passato questo tipo di pagamento era rischioso: di fondo un debitore può opporsi all'addebito nell'arco di sei settimane. In caso di insolvenza il debitore non può più (da solo) disporre dell'attivo, vale a dire non può neppure autorizzare i movimenti sul suo conto corrente. Qui non è venuta in aiuto la finzione di autorizzazione nelle condizioni generali (AGB) degli istituti di credito. I curatori fallimentari si sono opposti in modo generico a tutte le procedure di addebito non ancora autorizzate, avendo le spalle coperte dalla giurisprudenza.

Questa situazione incresciosa per i creditori, adesso, è stata resa meno aspra dal IX e XI senato civile del BGH (Corte federale di cassazione). Secondo le sentenze del 20.07.2010 le AGB, che riproducono le regole SEPA, possono escludere la possibilità di opporsi, mentre il curatore fallimentare sarebbe costretto a verificare per ogni singolo caso se un'opposizione sia ammessa oppure no.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de
RA Alexander Seitz, LL.M.Eur.
a.seitz@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: L'ESTENSIONE EXTRA-TERRITORIALE DELL'OBBLIGO DI REPÊCHAGE

Con la sentenza n. 16579 del 15.07.2010 la Corte di Cassazione ha sancito un principio in tema di *repêchage* destinato ad avere un impatto significativo nell'ambito delle società dotate di una struttura internazionale.

La Corte ha infatti stabilito che in caso di licenziamento per giustificato motivo dovuto alla riorganizzazione dell'organico, se il lavoratore licenziato eccepisce che l'azienda avrebbe potuto ricollocarlo in una sede o ufficio di rappresentanza ubicati in un altro Paese (ri-conducibili, ovviamente, al medesimo soggetto giuridico), l'azienda ha l'onere di provare l'impossibilità di ricollocarlo anche in tali sedi o uffici, altrimenti il licenziamento è da considerarsi illegittimo.

La sentenza in commento comporta un notevole aggravamento dell'onere della prova incombente sulle aziende dotate di un'articolazione internazionale, e si pone in aperta contraddizione con l'orientamento del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, secondo cui nelle strutture societarie internazionali l'obbligo di *repêchage* non si spinge al di là dei confini nazionali (cfr. Trib. Milano, 17.11.2004 e App. Milano, 20.02.2004).



RA e Avv. Susanne Hein
susanne.hein@mblegale.it
 Avv. Federica Brevetti
federica.brevetti@mblegale.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

7

GERMANIA: SCHEMI DI RETRIBUZIONE AI NON ISCRITTI NON SONO ASSOGGETTATI ALLA COGESTIONE DEL CONSIGLIO DI FABBRICA

Un'ulteriore volta si è pronunciato un tribunale di seconda istanza (LAG Düsseldorf, Urt. v. 09.03.2010 - 8 TaBV 140/09) riguardo all'assoggettazione della remunerazione alla cogestione del Consiglio di fabbrica (CdF, *Betriebsrat*).

Il Tribunale ha deciso che al datore di lavoro, che continua ad applicare un contratto collettivo, non è vietato applicare un regime schematico di remunerazione nuovo ai non iscritti a un sindacato dopo una data fissa di riferimento, anche se, fino alla data di riferimento, non era stata fatta differenza fra i non iscritti e gli iscritti al sindacato. Un eventuale diritto di cogestione del CdF non esiste stando allo sbarramento dell'art. 87 co. 1 BetrVG. L'applicazione di un contratto collettivo non deve quindi necessariamente indurre i datori di lavoro a non compiere distinzioni di trattamento fra iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali.

Si evidenziano le differenze dei regimi di applicazione dei contratti collettivi in Germania ed in Italia e le non poche "frizioni" nel coordinamento del regime contrattuale collettivo e della legge sulla cogestione, per le società madri internazionali spesso poco comprensibili e fonte di errori.



RA Mario Prudentino
m.prudentino@pr-rh.de
www.pr-rh.de

DIRITTO SOCIETARIO**ITALIA: TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI DI SRL: L'INTERVENTO DEL NOTAIO È IMPRESCINDIBILE?**

In forza della Legge n. 133/2008, le quote sociali delle SRL possono essere trasferite sia attraverso l'attività di un notaio, che chiamato ad autenticare la relativa scrittura privata o a formulare il relativo atto pubblico, provvede al deposito dell'atto presso il registro delle imprese, sia per il tramite di un commercialista, il quale invia al registro delle imprese competente, con modalità telematica, la scrittura privata autenticata dalle parti, recante la loro firma digitale.

Secondo un orientamento del Notariato, avvallato da due recentissime pronunce del Tribunale di Grosseto e Vicenza, sarebbe tuttavia imprescindibile l'intervento del notaio, il quale, anche nel caso di atto depositato dal commercialista, dovrebbe procedere all'autenticazione delle firme apposte all'atto di cessione ai sensi dell'articolo 2470 c.c. Tale conclusione avrebbe origine dalla necessità di garantire la "sicurezza giuridica" dell'atto attraverso il controllo legale effettuato dal notaio in sede di autentica. L'interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza ha infiammato il dibattito sul tema: lo scorso agosto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicamente invocato un chiarimento legislativo sul tema.

**Rödl & Partner**

Avv. Paolo Peroni | paolo.peroni@roedl.it
 RAin Vanessa Wagner | vanessa.wagner@roedl.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

8**PERSONALE DISTACCATO- PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI****ITALIA: I CHIARIMENTI DELL'INPS IN MERITO AL REGIME DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILE**

Con circolare 83 del 1° luglio 2010, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime di sicurezza sociale applicabile alle ipotesi di distacco lavorativo in ambito comunitario.

In particolare, l'INPS ha confermato che:

- la temporanea sospensione del lavoro da parte del "distaccato" per ferie o malattia non interrompe il periodo di distacco;
- la richiesta di mantenimento della legislazione sociale dello Stato membro di distacco può essere accolta a condizione che:
 - il "distaccante" svolga attività di adeguata rilevanza sul proprio territorio nazionale;
 - il "distaccato" mantenga per tutto il periodo di distacco un legame diretto con il datore di lavoro "distaccante". Ciò comporta l'obbligo per il "distaccante" di mantenere la responsabilità in materia di contratto di lavoro e licenziamento, nonché il potere di determinare la natura e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'obbligo di corrispondere la retribuzione;
- il "distaccato" non sia stato inviato in sostituzione di altro lavoratore giunto al termine del periodo di distacco. Dovrà pertanto essere monitorata la posizione dei lavoratori distaccati nello stesso Stato membro nei due anni precedenti.




**VASAPOLLI
& ASSOCIATI**
Consulenza Tributaria, Societaria e Legale

Dott. Amedeo Domanti
a.domanti@vasapolli.it
www.vasapolli.it

ITALIA: COMPETENZA GIURISDIZIONALE - CLAUSOLA DI PROROGA

Il requisito della forma scritta per la proroga della giurisdizione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, si ritiene rispettato in base anche all'interpretazione data dalla Corte di giustizia con le proprie decisioni n. 24 del 14 dicembre 1976 e n. 221/84 dell'11 luglio 1985, non solo ove la clausola sia stata accettata per iscritto, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione, se sono state eseguite operazioni commerciali in cui la clausola sia stata regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che vi siano elementi che facciano presumere una volontà contraria.

In base alla più recente giurisprudenza della Corte Suprema italiana una clausola di proroga della giurisdizione è quindi da considerarsi valida, se nell'ambito di rapporti commerciali essa è inserita in fatture o conferme d'ordine di una parte che non sono state contestate dall'altra.



Avv. RA Robert Rudek
Avv. Ruggero Rubino-Sammartano
info@brsa.it
www.brsa.it

GERMANIA: COMPETENZA INTERNAZIONALE SULLE VENDITE PER CORRISPONDENZA AVENTI CARATTERE TRANSFRONTALIERO

PAGINA
9

La parte attrice residente in Germania ha svolto attività di rappresentanza di commercio per il convenuto residente in Italia, dal quale aveva anche acquistato della merce per proprio conto. Alcuni crediti all'acquisto menzionati nei contratti e rimasti in sospeso erano stati considerati estinti dalla parte attrice con la compensazione dei crediti.

La competenza giuridica del Tribunale tedesco interpellato è prevista dal primo comma a) e b) dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Secondo quanto disposto dalla normativa, il soggetto che ha la propria sede nel territorio di un Paese membro è citabile in giudizio nel luogo in cui si deve adempiere agli obblighi derivanti dal relativo rapporto contrattuale. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 b della Convenzione, per luogo d'adempimento si intende, salvo accordi in deroga, quel luogo in cui, di fatto, l'acquirente prende possesso e controllo del bene.

Ai fini della determinazione della competenza non hanno invece rilevanza i crediti rivendicati in base al rapporto di rappresentanza, poiché trattasi solamente di mezzi di difesa, in relazione ai quali non trova applicazione l'art. 6, comma 3 della Convenzione.

(Sentenza del 23/06/2010 - VIII ZR 135/08)



GRAF VON WESTPHALEN

Dr. Dominik Ziegenhahn
dominik.ziegenhahn@grafvonwestphalen.com
Dr. Kristofer Bott
kristofer.bott@grafvonwestphalen.com
www.grafvonwestphalen.com

ITALIA: COMUNICAZIONI DI ESCLUSIONE A MEZZO FAX

Il Consiglio di Stato (18.08.2010 n. 5845) ha recentemente affermato che una comunicazione effettuata dalla stazione appaltante ad un'impresa, dell'avvenuta esclusione dell'impresa stessa da una gara pubblica, trasmessa a mezzo fax, è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nel caso in cui l'uso del fax sia sostanzialmente previsto dalla lex specialis di gara e l'impresa destinataria della comunicazione abbia di fatto accettato le precedenti comunicazioni della P.A. a mezzo fax (nella specie, si trattava di comunicazioni sul controllo dei requisiti) al numero indicato in precedenza all'Amministrazione per la ricezione di comunicazioni inerenti la gara. Infatti, la previsione da parte della lex specialis di tale mezzo di trasmissione rende idonea la comunicazione via fax anche dell'atto di esclusione, ai fini della piena cognizione del contenuto del provvedimento, e risulta rispettosa dell'art. 77 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), il quale stabilisce la facoltà per le stazioni appaltanti di inviare le comunicazioni via telefax, purché di ciò si dia comunicazione nel bando o nell'invito.



RA e Avv. Wolf Michael Kühne
wolf.kuehne@dlapiper.com
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZAPAGINA
10**ITALIA: IL LEGAL PRIVILEGE NEL DIRITTO ITALIANO**

Il principio del *legal privilege* tutela i diritti di difesa delle imprese nei procedimenti antitrust limitando i poteri di indagine e di accertamento dell'Autorità, con il divieto di accesso alle comunicazioni intercorse tra cliente e avvocato.

Nonostante la legge non lo preveda espressamente, l'Autorità italiana applica tale principio, come da ultimo precisato dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso AKZO (C-550/07) del 14.09.2010.

Anche in Italia il *legal privilege* è interpretato restrittivamente e non si applica alle comunicazioni del legale interno, ma solo se queste provengano da un avvocato esterno e rispondano a determinate condizioni, es. siano redatte/archivate in modo da render chiaro che siano destinate a (o provengano da) un legale esterno ai fini di un parere o di difesa; se riportate in comunicazioni interne, devono distinguersi dalle dichiarazioni del legale interno o del management e non essere diffuse indiscriminatamente all'interno della società.

In sintesi, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente in materia antitrust esiste, ma occorre implementare prudenti pratiche aziendali per farlo valere.



Avv. Rossella Incardona
www.jenny.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PRIVACY**ITALIA: GARANTE DELLA PRIVACY: AL VIA LE ISPEZIONI E I CONTROLLI PER IL SECONDO SEMESTRE 2010**

Il Garante della Privacy ha reso noto il piano di ispezioni e interventi programmati per il secondo semestre del 2010. Sono previsti oltre 250 accertamenti che verranno condotti dai funzionari del Garante in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - nucleo Privacy. Alcuni dei settori interessati a queste ispezioni sono stati resi noti e si tratta in particolare, per quanto concerne il settore privato, delle società che si occupano della gestione delle carte di credito e delle aziende che gestiscono banche dati ai fini di marketing. Ma specifici controlli sono previsti per le aziende anche con riguardo all'adozione delle misure di sicurezza, l'adeguatezza dell'informativa da fornire ai clienti, le richieste di consenso al trattamento dei dati e l'obbligo di notifica al Garante per l'attivazione delle banche dati nei casi previsti dal Codice della Privacy. Nel primo semestre del 2010 l'attività ispettiva del Garante ha portato 269 procedimenti sanzionatori e 40 segnalazioni all'Autorità giudiziaria. Sono stati inoltre riscossi oltre 2 milioni e mezzo di euro in sanzioni.



RUCELAI & RAFFAELLI
STUDIO LEGALE

Avv. Lorenzo Conti
l.conti@rucellaieraffaelli.it

DIRITTO AMBIENTALE

PAGINA

11**ITALIA: ELETTROSMOG TRA TUTELA DELLA SALUTE E GARANZIE PROCESSUALI**

L'elettrosmog è uno degli agenti inquinanti più pericolosi. L'installazione di apparecchi radio trasmettenti incide negativamente sulla salute dei soggetti esposti alle radiazioni. Benché un'efficace tutela dall'elettrosmog dovrebbe essere attuata in sede di progettazione degli impianti, non mancano casi in cui spetta al giudice penale verificare la violazione delle norme poste a tutela della salute dei cittadini, come nel caso di recente affrontato dalla Cassazione (Cass. Pen. 17697/2010). Il caso riguardava la revisione di un'ordinanza che aveva disposto il sequestro preventivo di un impianto di telefonia mobile di una nota multinazionale per l'ipotizzato reato di superamento dei limiti fissati per la trasmissione di onde elettromagnetiche. Nella zona circostante si erano infatti aggravate le condizioni di salute degli abitanti ed erano stati riscontrati livelli di elettromagnetismo superiori ai limiti. La Cassazione ha giudicato che il superamento dei limiti soglia è solo un elemento della fattispecie ma non è sufficiente a far sorgere la responsabilità da reato: occorre dimostrare anche l'idoneità delle onde a recare nocumento alla salute delle persone e tale accertamento deve essere condotto nel rispetto del contraddittorio.



MONDINI RUSCONI
STUDIO LEGALE

Avv. Dr. Paolo Mondini
paolo.mondini@mondinirusconi.it
RAin Erna Fütö, LL.M.
erna.fuetoe@mondinirusconi.it
www.mondinirusconi.it

GERMANIA: PROVA SCIENTIFICA – IL BGH SI MANTIENE CONFORME ALLA DIRETTIVA CE SUI COSMETICI

Secondo il § 27, comma 1, frase 2 LFGB (Codice degli alimenti e dei mangimi), in materia di cosmetici, deve ritenersi ingannevole la pubblicità che mostra effetti non supportati da sufficiente prova. Secondo la recente decisione del BGH, con sentenza del 21.1.2010 (Az. I ZR 23/07), può a tal fine valutarsi sufficiente la prova che anche risulti da un unico lavoro scientifico, purché questo si basi su metodi e risultati convincenti. Il fabbricante di un prodotto per la cura di capelli, ha sostenuto nella sua pubblicità che il prodotto a contenuto di caffeina avrebbe impedito la perdita dei capelli. Ciò sarebbe stato confermato da uno studio condotto dai dermatologi dell'Università di Jena. In seguito il produttore è stato citato da un'associazione di categoria con un'azione di inibitoria. Nell'interpretazione della Corte Suprema Federale tedesca, in particolare alla luce della direttiva comunitaria 76/768/CEE, la pubblicità è fuorviante solo se il prodotto veramente non possiede le caratteristiche pubblicizzate. L'accusa di condotta ingannevole dovrebbe essere perciò respinta nel caso in cui (i) studi condotti a regola d'arte dimostrino l'effetto dichiarato, (ii) non vi siano pareri scientifici negativi, nè (iii) vi sia prova di effetti negativi sulla salute.



MONDINI RUSCONI
STUDIO LEGALE

Avv. Dr. Paolo Mondini
paolo.mondini@mondinirusconi.it
 RA in Erna Fütö, LL.M.
erna.fuetoe@mondinirusconi.it
www.mondinirusconi.it

PAGINA
12

ITALIA: REVERSE-CHARGE ANCHE IN CASO DI RAPPRESENTANTE FISCALE

Con la risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello sull'articolo 17 del DPR 633/72: il soggetto estero, che ha un rappresentante fiscale in Italia ed effettua l'estrazione di beni da un deposito IVA tramite emissione di autofattura, all'atto della successiva cessione degli stessi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, potrà emettere fattura per proprie esigenze ma non potrà addebitare l'imposta che il cessionario dovrà assolvere tramite il meccanismo dell'inversione contabile.

Il meccanismo del reverse charge non si applica, invece, se la cessione di beni è effettuata da un soggetto passivo non stabilito e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionario/committente soggetto passivo stabilito fuori dal territorio dello Stato. In questo caso devono essere assolti in modo ordinario, tramite un rappresentante fiscale, gli obblighi relativi alle predette operazioni.

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**Dott. Stefano Amoroso | info@studioamoroso.it
www.studioamoroso.it**GERMANIA: FORNITORI DI SERVIZI FIERISTICI –
MODIFICA PROGRAMMATA PER IL 2011**

La bozza della legge fiscale annuale 2010 prevede che, a partire dal 2011, le prestazioni di servizi collegate a fiere e mostre nei casi B2B saranno assoggettate ad IVA nel luogo del committente. Con ciò è determinante se colui che riceve la prestazione è un imprenditore, e ciò deve essere dimostrato da chi eroga la prestazione.

Nel caso delle cosiddette "*altre prestazioni / sonstige Leistungen*" transfrontaliere viene applicato di norma il procedimento di "Reverse-Charge", con cui il debito d'imposta si trasmette al ricevente della prestazione.

Nel caso in cui sia colui che eroga il servizio che colui che lo riceve siano un'impresa estera (ad es. un allestitore italiano monta uno stand per un'impresa italiana in una fiera a Monaco di Baviera), questo fatturato, in futuro, è sottoposto a IVA italiana. La registrazione di colui che eroga il servizio presso il Fisco Tedesco non è più necessaria secondo la bozza di legge.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de
Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista
Consulente di diritto tributario internazionale
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA
13

ITALIA: RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

La riforma del Codice della Proprietà Industriale n. 30/2005 è principalmente diretta a rafforzare la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale anche al fine di armonizzare la legge italiana con la disciplina comunitaria e internazionale.

In base al decreto legislativo n. 131/2010, in vigore dal 2 settembre u.s., il titolare del marchio può chiedere la descrizione e il sequestro dei prodotti del contraffattore allo stesso giudice della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale laddove prima, con riguardo alla descrizione, competente era il presidente della sezione. Tutto a vantaggio delle tempistiche in quanto può essere proposto un unico ricorso avanti lo stesso giudice. Ci si può inoltre avvalere di un altro procedimento cautelare, ossia la consulenza tecnica preventiva da parte di un perito che tenta la conciliazione tra le parti. Il presunto contraffattore può esperire l'azione di accertamento negativo al fine di chiarire se il suo comportamento sia lecito o illecito.

Dopo l'attuazione della c.d. Direttiva *enforcement* (Direttiva 2004/48/CE), l'attuale riforma costituisce un altro passo verso un sempre più alto livello di efficienza degli strumenti processuali diretti alla lotta alla contraffazione.



Avv. e RA Mattia Dalla Costa
mattia.dallacosta@cbalex.it
Dr. Hannes Spinell
hannes.spinell@cbalex.it
www.cbalex.it

PAGINA
14

GERMANIA: MARCHI REGISTRATI A NOME DI UN AGENTE E RILEVANZA DI UN DISCLAIMER

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle controversie commerciali transfrontaliere in materia di normativa sui marchi.

Ai sensi dell'art.11 della suddetta normativa, è lecito annullare la registrazione del marchio qualora essa sia avvenuta senza il consenso del titolare a nome dell'agente o rappresentante. Quest'ultimo ha diritto di richiedere all'agente la cancellazione o il trasferimento a proprio favore della registrazione e di invocare altresì, in caso di colpa o dolo, il divieto d'uso e il risarcimento dei danni subiti. La Corte ha stabilito che il titolare può rivendicare tali diritti non solo in caso di identità del marchio, ma anche di somiglianza che determini un rischio di confusione per il pubblico (Sentenza del 21 gennaio 2010, N. I ZR 206/07 – DiSC).

La Corte si esprime anche su un tema di particolare interesse, ovvero la rilevanza giuridica del disclaimer di una registrazione effettuata all'estero, non prevista, per l'appunto, dalla normativa tedesca. Secondo la Corte, la limitazione della portata della protezione riconosciuta al marchio non ha alcuna incidenza sull'esame del rischio di confusione in Germania.



GRAF VON WESTPHALEN

Dr. Dominik Ziegenhahn
dominik.ziegenhahn@grafvonwestphalen.com
Dr. Kristofer Bott
kristofer.bott@grafvonwestphalen.com
www.grafvonwestphalen.com


ITALIA: I TRE MODELLI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE SPA IN ITALIA

Modello tradizionale: la gestione della s.p.a. è affidata ad un organo amministrativo nominato dall'assemblea. Il controllo sulla gestione compete al collegio sindacale, nominato dall'assemblea, al quale a determinate condizioni può essere affidata anche la revisione contabile.

Modello monistico: la gestione è affidata ad un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea, il quale nomina, al suo interno, il comitato di controllo sulla gestione.

Modello dualistico: ha luogo la nomina, da parte dell'assemblea, di un consiglio di sorveglianza (cui spettano anche alcune competenze riservate alla stessa assemblea negli altri modelli), il quale a sua volta provvede a nominare un consiglio di gestione, cui spetta in via esclusiva l'amministrazione della società. Il controllo sulla gestione spetta al consiglio di sorveglianza.

Sia nel modello monistico sia in quello dualistico il controllo contabile va sempre affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione.



Avv. DDr. Renate Holzeisen
Avvocato, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile
info@rimbl.com
www.rimbl.com



PAGINA
15

GERMANIA: KODEX TEDESCO PER LA CORPORATE GOVERNANCE – QUALIFICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Diversamente da quanto richiesto dal diritto italiano per i membri del collegio sindacale, il diritto tedesco non prevede concreti requisiti di qualifica per i membri del consiglio di sorveglianza. È tuttavia riconosciuta la necessità della sussistenza di determinati requisiti minimi per la qualifica professionale di un componente di un consiglio di sorveglianza, affinché questo possa esercitare la propria funzione sotto la propria responsabilità e senza l'ausilio di terzi.

Il Kodex tedesco di *Corporate Governance* nella nuova versione del 26.05.2010 chiarisce ora che i componenti del consiglio di sorveglianza devono disporre di indispensabili conoscenze, capacità ed esperienza professionale per potere svolgere debitamente i propri compiti. La società deve „sostenerli in maniera adeguata“ nel necessario processo di formazione e aggiornamento. Tuttavia, ciò non comporta un diritto generalizzato al rimborso delle spese a causa del divieto di erogazione di emolumenti non consentiti ai sensi del § 93 comma 3 n. 7 della legge tedesca sulle società per azioni.



RA Eva Knickenberg-Giardina, Milano
Avv. Dr. Irene Grassi, Bologna
www.derra.eu

DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA**ITALIA: RESPONSABILITÀ DATORIALE PER INFORTUNI SUL LAVORO:
NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI**

La Sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 17547 del 27.07.2010, ha stabilito che in caso di infortunio sul lavoro, l'esistenza del danno non deriva automaticamente dalla verifica dell'evento e dalla prova della responsabilità datoriale, ma deve essere dimostrata nella sua entità e nel suo rapporto causale con l'illecito, tale intendendosi il comportamento inadempiente del datore di lavoro, dal quale dipende il verificarsi del danno.

Non è sufficiente che la domanda risarcitoria si fondi sul mero richiamo all'art. 2087 c.c. o alle altre norme di generica protezione delle condizioni di lavoro del dipendente, ma occorre la prova di una specifica inadempienza del datore di lavoro quale causa diretta del danno. Inoltre, la prova della generica responsabilità datoriale per singole violazioni di norme anti infortunistiche non è sufficiente a configurare la responsabilità datoriale per lo specifico danno. La sentenza sancisce inoltre l'onere per il lavoratore di descrivere nei suoi elementi e provare il danno biologico subito atteso che la sussistenza di tale danno non scaturisce automaticamente dal verificarsi dell'evento e dalla prova della responsabilità datoriale.



Avv. Paola Nardini
nardini@studiolegalenardini.it
Dr. Elena Dalla Torre
buero@studiolegalenardini.it

PAGINA
16**DIRITTO BANCARIO****ITALIA: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**


Il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 n. 141 recepisce la Direttiva n. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori recando, tra l'altro, importanti modifiche alla disciplina degli intermediari finanziari contenuta nel D. Lgs. n. 385/1993 ("TUB").

Sono ora tenuti all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 TUB, soltanto i soggetti che svolgono nei confronti del pubblico la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la prestazione di servizi di pagamento (ove in possesso dei requisiti previsti dal TUB).

E' stato eliminato l'elenco speciale dei soggetti che svolgono attività finanziarie in misura prevalente non nei confronti del pubblico (si pensi all'ipotesi di finanziamenti infragruppo).

Gli intermediari finanziari possono adesso anche valutare se prestare servizi di investimento.

Ulteriore novità è costituita dalla nuova disciplina del c.d. "microcredito", consistente in finanziamenti di ammontare contenuto, non garantiti, destinati a sostenere l'avvio o l'esercizio della piccola attività di impresa.



Avv. Ivana Genestrone, Legal Senior Manager
ivana.genestrone@it.pwc.com
Avv. Donatella Giordano
donatella.giordano@it.pwc.com

ITALIA: LA "SCIA": LA NUOVA PROCEDURA SOSTITUISCE LA VECCHIA DIA

L'articolo 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 ha introdotto la nuova disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che sostituisce la precedente dichiarazione di inizio attività e la DIA (Denuncia di Inizio Attività). La SCIA consente di intraprendere l'attività economica fin dalla data di sua presentazione e deve essere corredata, oltre che dalle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni previste dal DPR 445/2000 ovvero dal DPR 380/2001, anche dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici necessari per permettere le successive verifiche da parte dell'amministrazione competente.

Decorsi 60 giorni dal deposito della SCIA, l'attività si riterrà formalmente autorizzata a meno che l'amministrazione non disponga entro tale termine il divieto di prosecuzione dell'attività e/o la rimozione degli effetti dannosi per accertata carenza dei requisiti.

La disciplina della SCIA si applica anche in materia edilizia, con esclusione dei casi in cui si è in presenza di vincoli ambientali o di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire previsti dall'articolo 22, 3° comma, DPR 380/2001 e realizzabili alternativamente con DIA.



SLA Studio Legale Associato
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Gretel Malmshheimer
gmalmshheimer@sla.it
Avv. Sara Miglioli
smiglioli@sla.it

PAGINA
17

GERMANIA: DELLA DISAPPROVAZIONE DELLA VERIFICABILITÀ MANCANTE

Quando all'architetto è affidato un incarico comprensivo, tra l'altro, della determinazione della base, del controllo dei lavori degli appaltatori e della documentazione, le sue prestazioni possono essere svariate e complesse e le loro pluralità possono rendere difficile il calcolo delle sue competenze. Potrà tuttavia pretendere il suo onorario soltanto alla condizione che il calcolo sia verificabile. Ne segue che l'eccezione della mancante verificabilità è una difesa frequentemente proposta dai committenti. Ma, in data 22 Aprile 2010 il Bundesgerichtshof ha di nuovo deciso che tale difesa dev'essere appoggiata dall'indicazione degli argomenti e fatti costituenti la ragione dell'eccezione. Non è sufficiente affermare in generale che la verifica è impossibile. Dev'essere precisato quali particolari del calcolo sono difettosi o incompleti cosicché l'architetto possa rettificare o/e completare il calcolo. In mancanza di tali particolari la liquidazione dell'onorario è ritenuta verificabile e nel processo di cognizione si può soltanto negarne la correttezza, ma non la mancanza della verificabilità del calcolo.



Blume & Asam
Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Georg Sterzenbach
www.blume-asam.de

IMPRESSUM

DEinternational Italia s.r.l. è la società dei servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia)



Via Napo Torriani n. 29 | I-20124 Mailand

P.I. / C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 3900195

E-Mail: <mailto:recht@deinternational.it>

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia s.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVITO DATI | PRIVACY:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati: i dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la propria cancellazione dalla mailing-list, contattando la DEinternational Italia s.r.l..